



**CITTÀ DI MONOPOLI**  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Il Comandante

Ordinanza e Prov. Autorizzatorio nr. 314 del 6 LUG. 2011 prot.n. 31882/2011

Al Signor/Ditta: **QUIRICO CAMARDA**  
**In qualità di I.r. della CAMARDA SRL**  
VIA DEI GIARDINI, 59  
CISTERNINO(BR)

e p.c.: **alla Censum s.r.l.**  
**via Lepanto, n.33**  
**70043 Monopoli (Bari)**  
**Fax. 080.743492**

IL DIRIGENTE DELLA VI AREA ORG./POLIZIA LOCALE – COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di Autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico presentata in data 01/07/2011 e registrata al prot.arrivo nr.31096 del 04/07/2011,

Ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, concernente opere, depositi e/o cantieri stradali, nonché

VISTA la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito e la sosta veicolare della zona meglio sopra indicata;

**Visti** gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali)

**AUTORIZZA**

la S.V. all'**occupazione di suolo pubblico** per [xx] la COLLOCAZIONE DI AUTOGRU', sulla strada comunale via ROMA ANGOLO VIA UMBERTO in prox cicc.42/44, per la durata di giorni 15 (quindici), a partire dal 06 luglio 2011 e fino al 20 luglio 2011, occupando mq.20,00 (dico: mq.venti/00) complessivi secondo le dimensioni di mt.5,00 x mt.4,00.

Resta inteso che occorrerà attenersi alle modalità ed accorgimenti necessari per la regolazione del traffico durante lo svolgimento dei lavori e/o dell'occupazione, attraverso la scrupolosa osservanza di quanto previsto e disciplinato dall'art.21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (c.d.s.) e dagli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato l'Ente e i suoi Dirigenti/Funzionari da qualsiasi Responsabilità diretta o derivata.

Rimane onere del richiedente acquisire dalla Pubblica Amministrazione, eventuali ulteriori permessi e/o autorizzazioni amministrative inerenti i lavori edili da svolgere.

**L'autorizzazione/concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art.2 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. approvata con D.C.C. n.21 del 31/03/2009 e s.m.i., non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'autorizzazione/concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte dalle norme particolari.**

Eventuali violazioni saranno accertate e perseguite a norma di Legge<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Chiunque viola le disposizioni dell'art.21 c.d.s. e quelle del Regolamento c.d.s., ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 798 a € 3.194 oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate a cura dell'autore delle stesse e a proprie spese.

*Il rilascio e la validità della presente Autorizzazione è subordinato all'esibizione della ricevuta di avvenuto versamento del tributo comunale inerente l'occupazione richiesta.*

*Il personale della Polizia Municipale ha la facoltà di modificare, immediatamente e senza preavviso, termini e modalità dell'occupazione stradale qualora necessiti per garantire il traffico veicolare e/o la sicurezza di luoghi e persone.*

altresi

## ORDINA

*Richiamato tutto quanto in premessa e che costituisce parte integrante del presente Provvedimento*

**Il divieto di sosta con rimozione su Via Roma angolo via Umberto in prossimità dei civici 42/44 dal giorno 06/07/2011 al giorno 20/07/2011, garantendo comunque il passaggio pedonale in sicurezza.**

Il richiedente utilizzerà idonea e regolamentare segnaletica stradale mobile, garantendo comunque il regolare traffico veicolare.

**In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n.226 del 26/09/2002, che disciplina gli adempimenti necessari e connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali, nonché quanto dettagliatamente previsto dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.**

La presente Ordinanza diviene esecutiva solo con l'apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell'area avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggi notificatori per l'invio a:

~ Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

~ Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;

~ Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;

~ all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992.

Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

6 LUG. 2011

Dal Comando della Polizia Municipale, \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZATIVA – POLIZIA LOCALE  
Comandante del Corpo di Polizia Municipale**

(Magg. Dott. Michele Palumbo)

